



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P. 07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO ITINERANTE - (Allegato alla Delibera del C.C. n. 58 del 31.12.2019)

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche ovvero la gestione del commercio nel mercato settimanale ed il commercio in forma itinerante, sulla base della seguente normativa:

- Direttive generali approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007, in attuazione degli articoli 14 - 18, della L.R. n. 5 del 15.05.2006;
- Legge Regionale n. 3 del 5.3.2008 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 39/55 del 23.9.2011 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 59 del 26.3.2010 e ss.mm.ii.;
- Intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 (criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010);
- Documento unitario della conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013.

Le norme del presente regolamento che eventualmente risultino in contrasto con le fonti gerarchicamente superiori, anche sopravvenute, sono da disapplicare senza alcuna formalità, a favore di quest'ultime.

Art. 2

Comunicazione del regolamento

Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati divenute regolarmente esecutive, sono trasmessi:

- alla Stazione dei Carabinieri di Usini;
- ai dipendenti comunali addetti al servizio di polizia municipale;
- agli uffici comunali competenti;
- agli esercenti il commercio su aree pubbliche presenti nel territorio comunale;
- alle associazioni di categoria.

Art. 3

Definizionicio

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

“Commercio su aree pubbliche”: attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

“Aree pubbliche”: Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

“Posteggio”: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.

“Mercato”: l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione dei pubblici servizi.

“Presenze in un mercato”: numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;

“Posteggio libero”: posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;

“Settore merceologico”: si fa esclusivo riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare, così come previsto dall’art. 2 comma 3 della L.R. 5/2006 e ss.mm.ii.;

“Spunta”: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, la Polizia Locale dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, provvede all’assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

“Spuntista”: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 4

Modalità di svolgimento

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su “posteggi” dati in concessione per dieci anni;
- nelle aree definite dal comune, e sui “posteggi liberi” a condizione che sia esercitato in forma itinerante.

2. La concessione del posteggio è rilasciata dal competente Ufficio Attività Produttive, previa pubblicazione del bando di assegnazione.

3. L’esercizio dell’attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla disciplina del S.U.A.P.E. (Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia) dove, le persone fisiche o, nel caso di società e cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti, il rappresentante legale, presentano la D.U.A. (Dichiarazione Unica Autocertificativa) e i relativi allegati, ai sensi della L.R. 24/2016 e successive deliberazioni applicative della G.R.. Sul sito SUAPE Regionale è consultabile e scaricabile la relativa modulistica.

4. L’avvio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale (ex **autorizzazione di tipo A**).

5. L’avvio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago (ex **autorizzazione di tipo B**).

6. L’esercizio dell’attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 228/01. Per imprenditore agricolo si intende l’imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell’art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1.

Art. 5

Procedura d’avvio attività

1. La modulistica S.U.A.P.E. di cui all’articolo precedente deve essere presentata telematicamente mediante le procedure stabilite dalla Regione Sardegna e valide in tutto il territorio, mediante lo sportello S.U.A.P.E..

2. Requisiti generali per l’avvio dell’attività:

***Requisiti morali**

Non essere stato dichiarato fallito (inibizione dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per 5 anni).

Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata, una pena superiore al minimo edittale;

Non aver riportato condanna a pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del C. p., o per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

Non aver riportato, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte), 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), 513 bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del Codice Penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

Non essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27.12.1956 n. 1422 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31.05.1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

***SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE-**

- **Requisiti professionali:** è necessario possedere *uno* dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, ovvero:

- aver frequentato con esito positivo il corso professionale abilitante per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande;

- essere in possesso del titolo di studio abilitante (N. B.: Sono abilitanti ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 tutti i diplomi di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, ovvero quelli per i quali sia stata ottenuta la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca);

- di aver esercitato in proprio un'attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno due anni (anche non continuativi) nell'ultimo quinquennio;

- di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno due anni (anche non continuativi) nell'ultimo quinquennio, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

- di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007;

- di aver superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC o per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione nel registro).

Inoltre, sono riconosciuti requisiti professionali per l'attività di commercio del settore alimentare i seguenti titoli, ai sensi dell'allegato "A" al Decreto Assessoriale n. 739/1 del 28.02.2007:

- Laurea in medicina e veterinaria;
- Laurea in farmacia;
- Laurea in scienze dell'alimentazione;
- Laurea in biologia;
- Laurea in chimica;
- Laurea in agraria;
- Laurea in economia;
- Laurea in giurisprudenza;
- Laurea in scienze politiche;
- Laurea breve o specialità attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;

- Diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale;
- Diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalla Regione Sardegna a conclusione di percorsi di durata non inferiore a 2 anni, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;
- Corsi per la somministrazione di alimenti e bevande svolti precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 5/06 e ss.mm.ii. esclusivamente per l'esercizio dell'attività prevista in detti corsi.

4. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. L'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.

6. L'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sull'allegato B 2 alla Dichiarazione Unica Autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad Attività Produttive.

7. L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

Art. 6

Cessazione, subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. La cessazione dell'attività è soggetta all'invio di preventiva comunicazione (tramite portale SUAPE) al Comune, ed ha effetto sin dalla data di trasmissione telematica della stessa.

2. In caso di cessione d'azienda, il trasferimento del titolo autorizzativo all'occupazione di suolo pubblico in capo al compratore è disposto secondo quanto previsto per il sub ingresso o la reintestazione dell'autorizzazione.

3. Ai sensi dell'art. 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007, il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

4. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'articolo 2556 Codice Civile.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, resta inteso che il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Art. 7

Tipologia del mercato

1. Il mercato su spazi ed aree pubbliche che si svolge nel Comune di Usini, già istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2003, è di tipo periodico a cadenza settimanale e vi operano solo venditori autorizzati a tale commercio e gli imprenditori agricoli.

2. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato è disciplinato dalla Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 e ss.mm.ii., dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007, dal D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

4. L'area di mercato settimanale è suddivisa in due settori merceologici omogenei: ALIMENTARI E NON ALIMENTARI.

Art. 8

Sede

1. Il mercato si svolge sull'area pubblica comunale di Piazza Europa così come individuata nella planimetria allegata facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, nella quale sono evidenziati:

1. l'area complessiva destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 2. la delimitazione, la dimensione ed il numero di ogni posteggio destinato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 3. l'area complessiva destinata ai posteggi liberi;
 4. la delimitazione, la dimensione ed il numero di ogni posteggio libero;
 5. l'area complessiva destinata alla vendita per quanto riguarda gli imprenditori agricoli;
 6. la delimitazione, la dimensione ed il numero di ogni posteggio destinato all'esercizio della vendita per quanto riguarda gli imprenditori agricoli.
2. Tra un posteggio e l'altro vi è uno spazio divisorio di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito e comunque non in concessione. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercato, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività.
- I banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono essere idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti.
- Ai sensi dell'art. 7 della Conferenza Unificata, per garantire la tutela della concorrenza un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza, determina i provvedimenti atti a contemperare lo svolgimento del mercato con le esigenze della viabilità e traffico (art.50 del D.Lgs. 267/2000).

Art. 9

Giornata ed orari di svolgimento del mercato

1. Il mercato si effettua nella giornata del **MERCOLEDÌ**. Nel caso che il giorno di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il mercato verrà anticipato o posticipato al primo giorno feriale; in tal caso si considereranno giustificate eventuali assenze degli operatori.
2. E' obbligatoria la permanenza nel mercato dei venditori per tutto l'orario di vendita. La cessazione delle vendite e l'abbandono non giustificato e quindi non autorizzato, produrrà l'annotazione quale assenza nel registro di mercato di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento.
3. Non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre.
4. Il mercato può essere dichiarato nullo dagli addetti alla vigilanza, in caso di situazioni atmosferiche proibitive, in tal caso gli operatori concessionari di posteggio non predisporranno l'esposizione della merce. La presenza verrà comunque registrata, per coloro che si presenteranno entro l'orario prestabilito.
5. Ai sensi dell'art. 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate. (Vedasi specifica Ordinanza).

Art. 10

Assegnazione "posteggi" nel mercato settimanale

1. La concessione dei posteggi nel mercato settimanale ha validità decennale e non può essere tacitamente rinnovata. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara, in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
2. Agli imprenditori agricoli è riservato, previa procedura di gara, un numero di posteggi non inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione e il 30% dei posteggi disponibili nei mercati già esistenti.
3. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri, in attuazione del documento unitario della Conferenza Unificata n. 83 del 5 luglio 2012, e recependo le direttive definite in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 13/009/cr11/c11 del 24 gennaio 2013:
 - a) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa max 45 punti, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto

titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con i seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 15;
- anzianità di iscrizione da 6 anni e fino a 10 anni = punti 30;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 45;

b) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione max 45 punti, come risultante agli atti del competente ufficio (per un anno di anzianità si intende la presenza ad almeno il 50% delle giornate mercatali per anno solare):

- anzianità fino a 5 anni = punti 15;
- anzianità da 6 anni e fino a 10 anni = punti 30;
- anzianità oltre 10 anni = punti 45;

c) regolarità del DURC (documento attestante la regolarità contributiva) dell'esercente (persona fisica o giuridica) = punti 10

In caso di parità di punteggio si seguiranno i seguenti criteri di priorità:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap (dimostrabile da apposita certificazione sia sanitaria che di residenza);
- maggiore anzianità del richiedente titolare dell'attività (in caso di parità di punteggio);
- mediante estrazione.

4. Il Comune assegna i posteggi esistenti che si rendono disponibili per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria, che resterà aperta per tre anni dalla pubblicazione.

5. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, e può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.

6. Una volta effettuate le concessioni di suolo pubblico, qualora rimanessero posti non assegnati, questi ultimi potranno essere assegnati direttamente a successivi richiedenti che siano comunque in numero inferiore rispetto ai posti rimasti "vuoti", secondo il criterio cronologico di arrivo della domanda, fino ad esaurimento posti.

Art. 11

Assegnazione "posteggi liberi" nel mercato settimanale

1. L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.

2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; in assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui al primo comma agli altri operatori.

3. La stessa procedura prevista dai commi precedenti, si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.

4. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, nell'anno solare precedente.

Art. 12

Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'esercizio dell'attività commerciale da parte di imprenditori agricoli si svolge con le modalità previste dall'art. 4 del Dlgs n. 228/2001.

2. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D.lgs 29 marzo 2004, n° 99 e dell'art. 1 del D.lgs 27 maggio 2005, n° 101.

3. Al fine di favorire la vendita di prodotti da parte di imprenditori agricoli l'Amministrazione Comunale destina una congrua riserva, non inferiore al 30%, della superficie totale sia dei "posteggi" destinati all'esercizio di commercio su aree pubbliche e dati in concessione decennale sia di "posteggi liberi", ad imprenditori agricoli.

4. Nei "posteggi" del mercato riservati ai produttori agricoli, (articolo 11), viene rilasciata la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente,

sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri indicati all'art. 10 del presente Regolamento.

5. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180;
- c. stagionale, con validità limitata esclusivamente ad una stagione.

Art. 13

Modifica del mercato e riassegnazione dei posteggi

1. Previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, la ristrutturazione, lo spostamento parziale o totale del mercato o dei posteggi nell'ambito del territorio comunale sarà deliberato dal Consiglio Comunale.

2. Nel caso di cui sopra, la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria salvo accordo con l'operatore, sarà effettuata chiamando gli operatori a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato ossia in base al numero delle presenze nell'ultimo triennio.

Art. 14

Spostamenti di "posteggi" per miglioria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito del mercato al quale appartengono i posteggi non assegnati decennalmente.

2. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta attuate e qualora nel frattempo il posteggio risultasse già assegnato, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori merceologici ed al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato.

3. La concessione della miglioria viene effettuata su richiesta degli interessati e a seguito di parere favorevole degli addetti alla Polizia Locale.

Art. 15

Scambio consensuale dei "posteggi"

1. E' ammesso lo scambio consensuale dei posteggi, così come sancito dall'art. 6 della deliberazione della Giunta Comunale n. 15/15 del 19.04.2007.

2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

3. La domanda, deve essere presentata congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi oggetto dello scambio.

Art. 16

Assegnazione giornaliera dei "posteggi" temporaneamente non occupati

1. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione nel mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, nell'anno solare precedente, vale a dire che, i posteggi che entro l'orario stabilito nella specifica Ordinanza, non risultino occupati dall'esercente concessionario dello stesso posteggio, saranno assegnati agli esercenti non concessionari aventi titolo, sulla base delle presenze registrate nell'anno solare precedente. In mancanza di riscontro delle presenze o in caso di parità delle stesse, si procederà con il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi di cui sopra è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio.

Art. 17

Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggi

1. I titoli autorizzatori e le concessioni previste dal presente Regolamento, sono revocate qualora il titolare:

- sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
- decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio del rappresentante legale, debitamente documentati.

2. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca vengono riassegnati secondo quanto indicato all'art. 10.

Art. 18

Registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti

Presso l'ufficio commercio del comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- la planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi
- l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
- il registro dei titolari di posteggio.
- il registro dei non titolari di posteggio "spuntisti".

Art. 19

Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

2. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.

3. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

4. Le merci debbono essere ad un'altezza minima dal suolo di 50 cm. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, quadri ed articoli di arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce. Il tendone o l'ombrellone posto a copertura del banco, dovrà avere un'altezza minima dal suolo di metri 2,00 e non dovrà in alcun modo creare disagi ad altri operatori; comunque non dovrà costituire intralcio alla viabilità, ostruire ingressi di abitazioni, negozi, o passi carrabili: in ogni caso dovrà essere assicurato il passaggio ad automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento.

5. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

6. Gli operatori assegnatari devono contenersi nell'area indicata e sistemarsi nei modi prescritti.

7. Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite.

8. Nell'area di mercato è consentito ai venditori tenere i propri veicoli a condizione che, gli stessi, rimangano entro lo spazio assegnato; diversamente dovranno essere portati in area adibita a parcheggio, entro l'orario di inizio delle vendite.

9. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio e spuntisti di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti nelle modalità previste.

10. Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 28, l'operatore dovrà esibire la propria autorizzazione originale agli organi di vigilanza, qualora richiesta.

Art. 20

Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Art. 21

Controllo igienico sanitari

1. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari deve essere svolto nel rispetto dei requisiti igienico sanitari fissato dall'Ordinanza del 3 aprile 2002 del Ministro della Salute.
2. La vendita dei generi alimentari è soggetta al controllo dell'autorità sanitarie.
3. L'attività di vigilanza e controllo è effettuata anche dal personale dagli Ufficiali ed Agenti di P.G..

Art. 22

Amplificazione dei suoni

1. Nell'area di mercato è vietato l'uso di altoparlanti e di altri strumenti sonori, il gridare, l'importunare ed il richiamare il pubblico con atti, parole ed offerte insistenti e comunque fare schiamazzi o quant'altro possa turbare o compromettere il buon ordine, la sicurezza o la tranquillità del mercato stesso.
2. I venditori di dischi, musicassette, radio, per lo svolgimento della loro attività di vendita, debbono mantenere il volume entro il limite di moderazione.

Art. 23

Concessione di posteggio

1. I venditori vengono muniti di regolare concessione comunale specificante il numero del posteggio, la sua localizzazione e la superficie assegnata.

Art. 24

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dalla specifica Ordinanza.

Art. 25

Richiamo alle norme tributarie

Le concessioni annuali aventi validità decennale e le concessioni giornaliere sono assoggettabili al pagamento delle tasse di occupazione spazi ed aree pubbliche e di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme, e dei canoni per la concessione del posteggio, adottati dal Consiglio Comunale.

Art. 26

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. L'area utilizzata per la sosta dovrà essere libera da rifiuti di qualsiasi natura.
5. Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario.

Art. 27

Pubblicità fonica esercenti commercio itinerante

La pubblicità fonica degli esercenti il commercio itinerante è consentita tutti i giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

Art. 28

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.267/2000 e dalla Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006
2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza secondo un minimo ed un massimo graduale dell'importo a seconda della gravità ed eventuale recidività dell'infrazione accertata.
3. È fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi del vigente C.P.P.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

GIORNO DI SVOLGIMENTO:
MERCOLEDI'

DENOMINAZIONE:
MERCATO DEL MERCOLEDI'

LUOGO DI SVOLGIMENTO:
PIAZZA EUROPA

PERIODICITA':
SETTIMANALE

SETTORE MERCEOLOGICO:
NON INDIVIDUATO (MISTO)

AREA SCOPERTA SUPERFICIE TOTALE
(commercio / agricoltori / posteggi liberi): M² 1.300

ORARIO DI VENDITA:
08:00 – 14:00

TOTALE POSTEGGI RISERVATI AI COMMERCianti

N. 26 DI CUI N. 5 DA MQ. 10 E N. 21 DA MQ. 40

POSTEGGI RISERVATI AL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE

N. 8 DI CUI N. 2 DA MQ. 10 E N. 6 DA MQ. 40

POSTEGGI RISERVATI AL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE

N. 18 DI CUI N. 3 DA MQ. 10 E N. 15 DA MQ. 40

TOTALE POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

(30% della superficie totale riservata ai commercianti)

N. 9 DI CUI N. 6 DA MQ. 40, N. 1 DA MQ. 30 E N. 3 DA MQ. 10

TOTALE POSTEGGI LIBERI

N. 3 DA MQ. 40 DI CUI N. 1 (30%) RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Attualmente occupati circa 12 posteggi.